

ALLEGATO A

ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 227 DEL 26.11.2020

**AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLA CATEGORIA**

DIPENDENTI DELL'ARIC - ANNO 2020

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE	3
ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	5
ART. 5– FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	8
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI	9

ART. 1 – OGGETTO

1. In attuazione di quanto disposto dagli artt. 19 e 19 bis del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente 2018-2020 sottoscritto il 19/12/2019, è indetta una selezione per il riconoscimento della progressione orizzontale all'interno della categoria giuridica di appartenenza con decorrenza dal 01/01/2020 - sulla base degli aventi diritto e nel limite delle risorse economiche stanziare - per: n.1 posto di Categoria "B", n. 2 posti di Categoria "C" e n.2 posti di Categoria "D". Tali posti saranno ripartiti per categoria e posizione economica come da tabella seguente:

POSIZIONE ECONOMICA	POSTI A CONCORSO
CATEGORIA B	
Posizione economica B2	1
CATEGORIA C	
Posizione economica C2	2
CATEGORIA D	
Posizione economica D2	2
Totale Complessivo	5

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 del CCDI sottoscritto il 19/12/2019 l'attribuzione economica orizzontale ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno per cui la procedura viene avviata; pertanto, alla presente procedura, selettiva possono partecipare i dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 01.01.2020 e che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - a) in attività di servizio presso l'ARIC nella categoria di appartenenza al 1° gennaio dell'anno in cui si svolge la selezione.
 - b) che, con riferimento all'anno precedente in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, abbiano conseguito una valutazione individuale definitiva pari almeno a 71/100;
 - c) che non abbiano subito nell'anno di riferimento o in quello precedente provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;
 - d) che abbiano maturato almeno quattro anni di anzianità nella posizione economica di appartenenza.Ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo Ente; pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.
3. Ai sensi dell'articolo 51, comma 7 del C.C.N.L. del 21.5.2018, in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di

inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione del presente istituto contrattuale.

4. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, organizzazioni sindacali, ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l'Agenzia richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio.
5. I dipendenti in distacco sindacale, in aspettativa per gravi motivi familiari, infermità, maternità, cariche elettive e pubbliche partecipano alle selezioni anche in carenza di scheda di valutazione, sulla media della valutazione dei tre anni precedenti il distacco o l'aspettativa dei dipendenti del Servizio di appartenenza.
6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato, per difetto dei prescritti requisiti richiesti al comma 1.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo allegato "Progressioni orizzontali", disponibile sul sito dell'Agenzia nella sezione trasparente alla voce Bandi e concorsi. I dipendenti che abbiano conseguito l'ultima posizione economica orizzontale in un ente diverso dall'ARIC, devono allegare idonea documentazione, in formato PDF, attestante la data di decorrenza dell'attuale posizione economica (l'attestazione attiene al rapporto di lavoro di natura privatistica e quindi può essere prodotta nella suddetta procedura).
2. Le domande devono essere viste e trasmesse all'indirizzo amministrazione@aric.it; le stesse verranno automaticamente protocollate. Non verranno prese in considerazione le istanze inviate mediante altre modalità, salvo per il personale collocato in quiescenza e il personale cessato dal servizio (es. trasferimento/dimissioni). Quest'ultimi dovranno presentare domanda consegnando a mano presso l'Agenzia (previo appuntamento), o mediante PEC personale all'indirizzo direzione@pec.aric.it o mediante raccomandata a.r. all'indirizzo: "ARIC - Agenzia regionale di informatica e committenza ; Via Napoli, 4 - 64019 Tortoreto Lido (TE) – indicando nell'oggetto: "Selezioni PEO personale ARIC". In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata a.r. farà fede il timbro d'accettazione dell'ufficio postale.
3. La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione <https://www.aric.it/> nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso, e fino alle ore 12.00 del 15° giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione. La pubblicità è garantita per l'intero periodo utile per la presentazione delle istanze.
4. Le dichiarazioni rese nella istanza hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'Amministrazione svolge l'istruttoria relativa alla valutazione di tutti i titoli posseduti alla data del 31.12.2019. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi saranno valutati solo i titoli di cui al presente articolo dichiarati e/o allegati alla domanda. I documenti allegati non possono superare la dimensione massima di 30 mb. Non saranno presi in considerazione titoli posseduti dal candidato che non sono stati dichiarati o non sono stati allegati nella domanda, ancorché depositati agli atti dell'amministrazione o direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate. Modifiche o integrazioni alle domande presentate possono essere fatte esclusivamente compilando una nuova domanda entro il termine di scadenza del bando. Alla valutazione di tutti i titoli verrà assegnato un punteggio ripartito nel seguente modo:

a) Valutazione positiva conseguita dal dipendente

Media del Triennio	Punti
Punteggio =100	18
$98 \leq \text{Punteggio} < 100$	16
$96 \leq \text{Punteggio} < 98$	14
$94 \leq \text{Punteggio} < 96$	12
$92 \leq \text{Punteggio} < 94$	10
$90 \leq \text{Punteggio} < 92$	8
$88 \leq \text{Punteggio} < 90$	6
$86 \leq \text{Punteggio} < 88$	4
$84 \leq \text{Punteggio} < 86$	2
Punteggio < 84	0

- I. Laddove sussistano una o due valutazioni per lo stesso anno si considera, rispettivamente, l'unica di cui si dispone o la media delle due;
- II. In assenza totale di valutazione si procederà analogamente a quanto indicato nel comma precedente, computando la valutazione media dei dipendenti assegnati al Servizio attuale di appartenenza del dipendente.
- III. Verranno prese in considerazione le valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni (2017-2018-2019); qualora il dipendente non sia stato valutato per un anno, il candidato deve indicare nella domanda per tale anno la media delle due valutazioni presenti; qualora il dipendente non sia stato valutato per due o per tutti e tre gli anni, il candidato deve indicare nella domanda per tutti e tre gli anni richiesti l'ultima valutazione conseguita. Laddove sussistano una o due valutazioni si considera, rispettivamente, l'unica di cui si dispone o la media delle due;

IV. In assenza totale di valutazione si procederà analogamente a quanto indicato nel comma precedente, computando la valutazione media dei dipendenti assegnati al Servizio attuale di appartenenza del dipendente.

V. E' onere del dipendente dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 i punteggi conseguiti, compilando gli appositi campi della procedura , come indicato all'inizio del presente paragrafo. Le schede di valutazione devono essere allegate alla domanda di partecipazione in formato PDF. Le schede di valutazione rilasciate da altre amministrazioni devono essere allegate alla domanda in formato PDF.

b) Valutazione dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite (non valgono mansioni riferibili a P.O.) e certificate a seguito di processi formativi con riferimento ai seguenti fattori:

Criteria	Fattori	Punteggio
Esperienza maturata	a) Esperienza maturata con la sostituzione continuativa e duratura di colleghi con profili/mansioni diversi. 2 punti	Max 10 pt
	b) Esperienza maturata nell'aver fronteggiato situazioni di emergenza o di carenza di personale. 2 punti	
	c) Esperienza maturata per aver operato in contesti di rilevante mutevolezza normativa. 2 punti	
	d) Esperienza maturata nella posizione giuridica ed economica di appartenenza: si considera un punteggio pari a 0,4 per frazione di anno superiore a sei mesi (i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare il punteggio); MAX 4 punti	
Competenze acquisite	Corso di formazione, con valutazione finale; 1 punto.	Max 12 punti
	Corso di formazione o aggiornamento 0,5 punti per ogni corso della durata minima di 6 ore;	
	Titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza, compresa la seconda laurea per le categorie D; 1.5 punti	
	Abilitazioni professionali; 1.5 punto	

	Dottorati di Ricerca. 1.5 punto	
	Master di I e II Livello; 1.5 punto	
	Scuole di Specializzazione; 1.5 punto	

- I. Riguardo all'esperienza maturata con la sostituzione continuativa e duratura di colleghi con profili/mansioni diversi documentati e riconosciuti dall'Amministrazione. Dovranno essere dichiarati l'ambito dell'attività svolta e il periodo.
- II. Riguardo l'esperienza maturata nell'aver fronteggiato situazioni di emergenza o di carenza di personale documentati e riconosciuti dall'Amministrazione. Dovranno essere dichiarati l'ambito dell'attività svolta e il periodo vanno indicati le attività e i periodi di riferimento.
- III. Riguardo l'Esperienza maturata per aver operato in contesti di rilevante mutevolezza normativa documentati e riconosciuti dall'amministrazione. Dovranno essere dichiarati l'ambito dell'attività svolta e il periodo con l'indicazione delle normative che hanno avuto ripercussioni sulle mansioni svolte da dipendente.
- IV. Esperienza complessiva maturata con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato nella posizione economica di appartenenza, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – (0,4 punti per ogni semestre con la precisazione che si arrotonda per eccesso dal 16° giorno del 5° mese, il tutto fino a un totale di 4 punti). Ulteriori esperienze complessive maturate, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato nella categoria giuridica di appartenenza (anche in posizioni economiche inferiori) alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001. Ai fini della corretta imputazione dei periodi di servizio pregressi eventualmente prestati presso amministrazioni di diverso comparto, occorre fare riferimento alla tabella di equiparazione di cui al DPCM del 26/06/2015. Il termine finale del periodo di servizio valutabile coincide con la data del 31.12.2019.
- V. La Valutazione attività formativa avverrà - per entrambe le casistiche contemplate - indicando i corsi svolti degli ultimi 4 anni dell'anno per cui si svolge la procedura (fino al 31/12/2019 o alla data di cessazione del servizio). Non è assegnato punteggio in caso di partecipazione a eventi denominati convegni, seminari, congressi ecc. Non è assegnato punteggio per il superamento e/o frequenza di esami o corsi inseriti all'interno di un percorso formativo per il conseguimento di Titoli di studio (es. Lauree, Master, Diplomi, ...).
- VI. Il punteggio è attribuibile per un solo titolo di studio, inoltre un determinato titolo di studio non può determinare più punteggi in diverse sezioni della griglia di attribuzione punti. Titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di studio, si precisa che, nella categoria giuridica D, il possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), di lauree specialistiche (LS) e di lauree magistrali (LM) dichiarate nella domanda, danno luogo all'attribuzione di punteggio aggiuntivo in quanto tra loro equiparate come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. Non da titolo al punteggio il possesso del solo diploma di laurea triennale, mentre è valutabile il possesso di una seconda laurea triennale (L).

- VII. Master di I° livello e di II° post-universitari (il cui l'accesso è consentito solo a coloro che hanno conseguito una laurea) conseguiti presso istituzioni universitarie o presso istituzioni pubbliche o private in quanto sostanzialmente equiparabili ai master universitari. Non verranno presi in considerazione corsi denominati master e che non rientrano nelle casistiche elencate dal Decreto 3 novembre 1999, n.509. Per i corsi di Diploma universitario di specializzazione post laurea si intende il titolo rilasciato al termine di un corso universitario di 3° ciclo avente l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile); la durata degli studi varia da 2 a 6 anni in rapporto al settore disciplinare. Il corso di specializzazione può essere previsto esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. Dottorato di ricerca titolo rilasciato al termine di un corso universitario di 3° ciclo con il rilascio della qualifica accademica di "dottore di ricerca".
- VIII. L'abilitazione professionale è l'autorizzazione a svolgere una determinata professione che si può ottenere a seguito del conseguimento di un titolo di studio, di un tirocinio professionale ove previsto e di un esame di stato ed è in genere condizione per l'iscrizione all'albo del proprio ordine o collegio professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono considerati utili solamente le abilitazioni professionali che rientrano nel "Quadro dei Titoli Italiani" predisposto in collaborazione con il MIUR e consultabile al seguente link:
<http://www.quadrodeititoli.it/quadrotitoliprofessionali.aspx?IDL=1&qtp=182>

ART. 5 – FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 19 comma del CCDI del 19/12/2019, la graduatoria finale sarà definita sulla base della somma dei punteggi assegnati come stabilito al precedente articolo 4. Per l'espletamento della valutazione delle domande sarà nominata apposita Commissione.
2. L'esito delle procedure selettive verrà approvato con atto del Dirigente e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione www.aric.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso.
3. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente ed in ulteriore subordine il più vecchio di età.
4. È facoltà dell'Amministrazione che nei confronti dei dipendenti dichiarati vincitori si procederà ad effettuare il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione. Nei confronti di quei candidati per i quali venga accertato il difetto dei prescritti requisiti, l'Amministrazione dispone l'esclusione dalla selezione o la relativa decadenza.

5. La graduatoria ha validità per la copertura dei posti di cui all'art. 1 comma 1, del presente bando, salvo si realizzi l'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 1, nel qual caso i numeri della tabella di cui all'art.1 verranno incrementati proporzionalmente, tenendo comunque conto delle disponibilità economiche del fondo utilizzabili nell'anno 2020.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali trasmessi dai dipendenti con la domanda di partecipazione alla presente selezione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della relativa procedura e degli eventuali procedimenti susseguenti. Si osservano al riguardo le norme di cui al di cui al Reg UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'**ART. 19 BIS** del CCI coloro che avranno conseguito il trattamento della progressione economica vedranno nel primo anno applicata la compensazione prevista, che andrà ripartita tra gli aventi diritto non beneficiari della progressione.
2. Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile inoltrare mail al seguente indirizzo: amministrazione@aric.it.